Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
1416 - 1738

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Definizione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 1416
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo Stato membro figurante nell'elenco di cui all'allegato [XX regolamento sui piani NRP] garantisce, nell'ambito del proprio piano di partenariato nazionale e regionale, una dotazione obbligatoria riservata all'intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del [regolamento OCM]. Al fine di preservare le caratteristiche specifiche del settore e garantire pari condizioni di attuazione in tutta l'Unione, tale dotazione è utilizzata esclusivamente per finanziare le misure specifiche per il settore vitivinicolo di cui all'articolo 31 bis (nuovo) del [regolamento OCM] e non è trasferibile ad altri settori o obiettivi strategici.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è mantenere in linea con la situazione attuale gli stanziamenti di bilancio destinati agli interventi nei settori vitivinicoli, al fine di garantire la continuità e l'uniformità delle politiche in atto, tenendo conto in particolare del regolamento sul pacchetto vino recentemente adottato.

Emendamento 1417
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli interventi settoriali di cui al paragrafo 1, lettera r), continuano a essere disciplinati da un quadro comune dell'Unione al fine di garantire la certezza

del diritto, finanziamenti prevedibili, norme stabili in materia di cofinanziamento e condizioni di parità nel mercato unico. L'attuazione di tali interventi lascia impregiudicate le misure specifiche per le regioni ultraperiferiche previste dal regolamento (UE) n. 228/2013 e dall'articolo 349 TFUE e non pregiudica il sostegno alle cooperative, alle organizzazioni di produttori o ad altri regimi di agricoltura collettiva.

Or. pt

Emendamento 1418
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ciascuno Stato membro elencato nell'allegato [XX] garantisce, nel contesto del proprio piano NRP, che una dotazione obbligatoria sia messa a disposizione esclusivamente per il sostegno al settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del [regolamento OCM]. Al fine di preservare le caratteristiche specifiche del settore e garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, tale dotazione è utilizzata esclusivamente per finanziare misure specifiche per il settore vitivinicolo.

Or. pt

Emendamento 1419
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione *Emendamento*

2 bis. Il sostegno medio per ettaro previsto a livello nazionale per il sostegno decrescente al reddito per superficie e il sostegno al regime di efficienza di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non è superiore a 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, il sostegno è definito all'articolo 38 del presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 1420
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione *Emendamento*

2 bis. Gli interventi finanziati nell'ambito della PAC contribuiscono a preservare la competitività della produzione agricola dell'Unione a fronte degli effetti degli accordi commerciali conclusi con paesi terzi che non rispettano norme sanitarie, fitosanitarie, ambientali e in materia di benessere degli animali equivalenti.

Or. fr

Emendamento 1421
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione *Emendamento*

2 bis. Gli interventi in determinati settori di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

lettera r), del regolamento (UE) 202X/XXX [regolamento sulla PAC] sono finanziati direttamente dal bilancio NRP a livello dell'Unione e non possono essere finanziati mediante le dotazioni nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1422
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli interventi in determinati settori di cui al paragrafo 1, lettera r), sono finanziati direttamente dal bilancio NRP eseguito a livello dell'Unione, conformemente al regolamento (UE) [...] [NRP], e non possono essere finanziati mediante le dotazioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Un'organizzazione di produttori dovrebbe poter contare sullo stesso sostegno operativo ovunque sia stabilita nell'Unione; inoltre, molte organizzazioni di produttori annoverano soci in più di uno Stato membro. Il fatto di mantenere il finanziamento degli interventi settoriali a livello dell'Unione assicura la parità di trattamento a livello transfrontaliero e fa in modo che i coltivatori continuino a essere incentivati ad organizzarsi, indipendentemente dalle dimensioni della dotazione nazionale dello Stato membro in questione.

Emendamento 1423
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli interventi di cui all'articolo 10

del regolamento di cui alla procedura 2025/0241(COD) sono finanziati dal Fondo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento di cui alla procedura 2025/0240(COD) [NRP] e non sono soggetti ai contributi minimi nazionali.

Or. de

Emendamento 1424
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Benoit Cassart, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Oltre al pagamento per ettaro ammissibile di cui al primo comma, gli Stati membri prevedono un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori determinato secondo i criteri di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1425
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'intervento di cui al paragrafo 1, lettera l) (LEADER), è finanziato dalla dotazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comma [sviluppo rurale], del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 1426
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli interventi in determinati settori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) 202X/XXX [regolamento sulla PAC] sono finanziati direttamente dal bilancio NRP a livello dell'UE e non mediante le dotazioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Funding these projects directly from an EU fund serves a specific purpose: producers are incentivized to work together in POs, APOs, or TPOs, regardless of the national allocated CAP funding of the Member State they are located in. Additionally, it is justified that these sectoral interventions are financed from outside the national allocations, since many POs and their members that participate are active in multiple Member States. To ensure that sectoral interventions can continue to be adequately financed under the MFF post 2027 on a non-discriminatory basis regardless of the Member State the PO, APO or TPO is based in, the sectoral interventions should therefore continue to be financed directly from the EU-budget and not sourced from national allocations.

Emendamento 1427
Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli agricoltori che nell'ambito delle loro attività agricole si dedicano all'allevamento di tori da combattimento sono esclusi dal sostegno previsto dagli interventi della PAC di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1428
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Sottolinea che i finanziamenti della PAC devono rimanere chiaramente identificabili, visibili e protetti e non devono essere diluiti, dirottati o riassegnati all'interno di dotazioni di spesa nazionali o regionali più ampie;

Or. en

Emendamento 1429
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a p), del presente articolo è mantenuto ai livelli attuali.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 35 del regolamento NRP.

Emendamento 1430
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascun intervento. Lo Stato membro può concedere finanziamenti nazionali supplementari per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera h).
	Qualora il contributo nazionale dello Stato membro agli interventi di cui agli articoli 15, 42 e 69 del regolamento (UE) 2021/2115 (attuale regolamento sulla PAC) superi il 30 %, lo Stato membro mantiene il contributo nazionale fissato per il periodo 2021-2027.
	L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) [investimenti a favore degli agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Il tasso massimo di sostegno applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), destinati ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori, è tuttavia pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.
	La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), b bis) (nuova) c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di un massimo di cinque punti percentuali, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale superiore al 20 % sia assegnato alle colture proteiche e agli agricoltori che combinano la produzione di colture e l'allevamento, in base al quale gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori che gestiscono le aziende miste

di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova), beneficino dell'accesso prioritario a questa parte del sostegno o alle superfici agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. pl

Emendamento 1431
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera f), ammontano al 35 % del bilancio complessivo stanziato per gli interventi della PAC di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) […] [NRP] e ad almeno 108 miliardi di EUR a prezzi correnti, e sono finanziati interamente dall'UE.

Or. en

Emendamento 1432
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La dotazione finanziaria destinata alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b bis), ammonta ad almeno il 25 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRPPAC per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g).

Or. fr

Emendamento 1433
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Sottolinea che i finanziamenti connessi alla PAC devono rimanere chiaramente identificabili, protetti e riservati all'interno della più ampia dotazione NRPP e non devono essere dirottati, diluiti o riassegnati a priorità non agricole.

Or. en

Emendamento 1434
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i tassi di degressività di cui alle lettere a), b) e c) a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi

se la legislazione nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Or. fr

Emendamento 1435
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera f), che forniscono sostegno agli agricoltori nel settore prioritario connesso all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4, lettera e), non sono tenuti a rispettare il contributo nazionale minimo di cui sopra.

Or. en

Motivazione

Dato che l'agricoltura biologica è considerata un settore prioritario connesso all'ambiente e al clima e costituisce un progetto europeo di lunga data, disciplinato dal diritto dell'UE, garantire un forte sostegno dell'UE costituisce la logica prosecuzione dell'impegno e degli investimenti dell'UE in questo settore. Ciò che si propone pertanto è una tipologia di azione agroambientale e per il clima a sostegno dell'agricoltura biologica interamente finanziata dall'UE, senza cofinanziamento da parte degli Stati membri.

Emendamento 1436
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. La dotazione finanziaria per le misure di cui al paragrafo 1, lettera b bis), è pari ad almeno il 25 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g).

Or. pl

Emendamento 1437
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il massimale a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se la legislazione nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Or. fr

Emendamento 1438
Marta Wcisło

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1439
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Punto trattato da un altro emendamento.

Emendamento 1440
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1441
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1442
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento. ***A titolo di deroga, la produzione di varietà di canapa industriale certificate coltivate per ottenere fibre o per altri impieghi industriali, anche nel settore edile, rimane ammissibile al sostegno se il limitato superamento deriva unicamente da condizioni ambientali che sfuggono al controllo dell'agricoltore e la coltivazione è debitamente conforme alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale.***

Or. en

Motivazione

Considerando il crescente utilizzo delle fibre di canapa e del canapulo come materiali edili rinnovabili, che contribuiscono alla decarbonizzazione e alla bioeconomia circolare, non sarebbe opportuno negare il sostegno alla produzione di canapa industriale altrimenti conforme alle norme solo perché condizioni ambientali o climatiche eccezionali provocano superamenti limitati dei valori soglia di THC.

Emendamento 1443
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento***, salvo qualora la coltivazione rientri nel quadro di sistemi certificati di selezione o produzione finalizzati all'uso multiplo della canapa (comprese la produzione di fibre e l'estrazione) e a condizione che siano in atto adeguati meccanismi di controllo e tracciabilità***.

Or. en

Emendamento 1444
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento***, salvo qualora la coltivazione rientri nel quadro di sistemi certificati di selezione o produzione***

	finalizzati all'uso multiplo della canapa (comprese la produzione di fibre e l'estrazione) e a condizione che siano in atto adeguati meccanismi di controllo e tracciabilità.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della selezione vegetale, l'obiettivo è sviluppare varietà di canapa destinate alla produzione di fibre e a finalità di estrazione. Limiti rigidi in materia di tenore di THC escludono di fatto tali approcci di selezione e produzione dai finanziamenti e sono di ostacolo all'innovazione nonché a un uso economico più efficiente della canapa come coltura. Un regime di finanziamento pratico dovrebbe pertanto tenere esplicitamente conto dei concetti di selezione e di utilizzo integrato, a condizione che siano in atto adeguati meccanismi di controllo e di demarcazione e che non sussistano rischi di abuso.

Emendamento 1445
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore ***allo 0,3 %*** non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore ***all'1 %*** non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento. ***È applicata una tolleranza per tenere conto delle naturali variazioni rispetto ai livelli attesi che intervengono nelle cultivar di canapa tessili durante la stagione di crescita.***

Or. en

Motivazione

Nelle cultivar di cannabis coltivate per la produzione di fibre, le condizioni climatiche possono alterare il tenore di THC rispetto ai livelli attesi: da qui la tolleranza introdotta nell'emendamento. La Cechia applica attualmente una tolleranza dell'1,0%, e si dovrebbe evitare di penalizzare i coltivatori cechi di cannabis tessile.

Emendamento 1446
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo ***0,3 %*** non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo ***0,5 %*** non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1447
Dario Nardella, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo ***0,3 %*** non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.	3. La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo ***0,5 %*** non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il limite relativo al tenore di tetraidrocannabinolo (THC) allo 0,5%, al fine di assicurare l'allineamento con i mercati internazionali, ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e rafforzare la competitività del settore europeo della canapa industriale.

Emendamento 1448
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Ciascuno Stato membro dispone di una dotazione finanziaria specifica e circoscritta per il settore vitivinicolo nel quadro del piano di partenariato nazionale e regionale. È inoltre previsto che tali risorse siano destinate esclusivamente a specifiche misure di sostegno nel settore vitivinicolo e non possano essere trasferite ad altri settori o politiche.

Or. el

Emendamento 1449
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov, Ivaylo Valchev, Elena Yoncheva, Kristian Vigenin, Petar Volgin, Taner Kabilov, Andrey Novakov, Andrey Kovatchev, Emil Radev, Tsvetelina Penkova, Eva Maydell, Ilhan Kyuchyuk, Nikola Minchev, Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2023-2027 a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) 2021/2115 possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori. Le condizioni per la concessione di aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Or. en

Motivazione

Per evitare che negli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2023-2027 vi sia una repentina e significativa riduzione del sostegno in alcuni settori, è opportuno che gli Stati membri interessati possano continuare a concedere tali aiuti a determinate condizioni.

Emendamento 1450
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri garantiscono un'equa distribuzione del sostegno della PAC applicando pagamenti obbligatori soggetti a un massimale e decrescenti a tutti gli interventi di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), concessi agli agricoltori in attività. Il massimale e la degressività si applicano a livello di agricoltore in attività e riguardano tutte le aziende agricole sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. fr

Emendamento 1451
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, nonché agli interventi di cui all'articolo 16, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresi la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo faceva originariamente parte dell'articolo 16, Pacchetto di avvio per i giovani agricoltori. Siamo convinti che l'accesso all'orientamento debba tuttavia essere agevole per tutti gli agricoltori, non solo per i giovani agricoltori.

Emendamento 1452
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, nonché agli interventi di cui all'articolo 16, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per gli agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresi la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo faceva originariamente parte dell'articolo 16, Pacchetto di avvio per i giovani agricoltori. L'orientamento, tuttavia, deve essere facilmente accessibile a tutti gli agricoltori, non solo ai giovani agricoltori.

Emendamento 1453
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Benoit Cassart

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno nell'ambito degli interventi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerato conforme al principio "non arrecare un danno

significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Motivazione

Gli interventi della PAC dovrebbero essere considerati conformi al principio "non arrecare un danno significativo". L'applicazione di tale principio alla PAC non farebbe altro che introdurre ulteriori oneri, complessità e incertezza giuridica in un sistema già solido. Gli agricoltori sono già soggetti a una nutrita serie di requisiti in materia ambientale e climatica, di benessere degli animali, di controllo delle emissioni e di tutela delle acque in forza della condizionalità, della gestione responsabile delle aziende agricole e dei criteri di gestione obbligatori (CGO).

Emendamento 1454
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2023-2027 a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) 2021/2115 possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Il settore del tabacco fa parte di un gruppo di settori di nicchia che rivestono particolare importanza per ragioni socioeconomiche e ambientali e che sono profondamente radicati nelle tradizioni di alcune regioni. La coltivazione del tabacco è importante per la diversità delle colture. Poiché le colture di nicchia sono spesso coltivate in regioni con alti tassi di disoccupazione, in piccole aziende agricole e su suoli poveri, è difficile passare a un diverso profilo di produzione.

Pertanto, si propone di consentire agli Stati membri di concedere aiuti nazionali transitori.

Emendamento 1455

Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 non si applica agli interventi della PAC elencati al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 35 del regolamento NRP.

Emendamento 1456
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno nell'ambito degli interventi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1457
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2023-2027 a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) 2021/2115 possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Alcune colture di nicchia sono spesso coltivate in regioni con alti tassi di disoccupazione, in piccole aziende agricole e su suoli poveri, il che rende difficile il passaggio a un diverso profilo di produzione. Pertanto, si propone di consentire agli Stati membri di concedere aiuti nazionali transitori.

Emendamento 1458
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2023-2027 a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) 2021/2115 possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1459
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'allevamento di "toros de lidia", tori destinati principalmente ad essere utilizzati per eventi quali la corrida, non è

ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1460
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'introduzione da parte dello Stato membro di un regime legislativo che preveda prezzi minimi di acquisto garantiti per i prodotti agricoli, fissati per settore e non inferiori ai costi di produzione, compresa una retribuzione dignitosa per l'agricoltore, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e della diversità dei bacini e dei sistemi di produzione. Tali prezzi minimi sono stabiliti nell'ambito di conferenze pubbliche del settore cui partecipano organizzazioni di produttori, trasformatori, distributori e autorità pubbliche o, in mancanza di accordo, dall'autorità ministeriale competente dello Stato membro e sono riveduti almeno ogni quattro mesi per tener conto dell'evoluzione dei costi di produzione.* ***Lo Stato membro introduce inoltre un fattore moltiplicatore massimo che delimita il divario tra il prezzo pagato al produttore e il prezzo di vendita finale al consumatore, per categoria di prodotti alimentari, nonché un quadro per il tasso di margine per l'industria agroalimentare e la grande distribuzione, applicabile in particolare nei periodi di elevata inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari. ***Il rispetto di tali obblighi è oggetto di un***

controllo regolare da parte di un osservatorio pubblico e indipendente sulla formazione dei prezzi e dei margini, dotato di poteri sanzionatori proporzionati al fatturato degli operatori inadempienti. Il mancato rispetto del presente paragrafo da parte di uno Stato membro comporta la sospensione totale o parziale dei pagamenti di cui al presente articolo fino alla messa in conformità.

Or. fr

Emendamento 1461
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), è, di norma, pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari al 100 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, l'aliquota di sostegno massima può essere aumentata fino al 100 % per gli interventi di investimento di cui al paragrafo 1, lettera i), volti a ripristinare la capacità produttiva a seguito di eventi eccezionali.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 35 del regolamento NRP.

"85%" sostituito da "100%".

"A titolo di deroga, l'aliquota di sostegno massima può essere aumentata fino al 100 % per gli interventi di investimento di cui al paragrafo 1, lettera i), volti a ripristinare la capacità produttiva a seguito di eventi eccezionali." Aggiunta.

Emendamento 1462
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, nonché agli interventi di cui all'articolo 16, gli Stati membri istituiscono punti di accesso, come gli sportelli unici regionali, per gli agricoltori. Tali punti di accesso possono fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento degli agricoltori nel settore agricolo, anche coadiuvandoli nella presentazione delle domande di finanziamento e fornendo loro orientamento.

Or. en

Emendamento 1463
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari finali quali definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) […] [NRP] che ricevono sostegno a norma del presente articolo siano residenti nell'UE.

Or. en

Emendamento 1464
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'allevamento di animali destinati principalmente alla produzione di pellicce non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1465
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1466
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. L'allevamento e la detenzione di animali non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento se i metodi di produzione prevedono l'alimentazione

forzata degli animali o violano le disposizioni della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti.

L'allevamento e la detenzione di animali non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento se i metodi di produzione prevedono la somministrazione di alimenti o liquidi secondo modalità che possono causare inutili sofferenze o lesioni, come le pratiche di alimentazione forzata.

Or. en

Emendamento 1467
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. È istituita un'Autorità per il controllo dei margini agroalimentari, dotata del potere di irrogare sanzioni pecuniarie fino al 5 % del fatturato annuo degli operatori inadempienti, di un diritto di avviare procedimenti d'ufficio e di un accesso esigibile ai dati commerciali e contrattuali nella filiera agroalimentare. Essa pubblica annualmente la ripartizione del valore per settore e per operatore e sanziona l'eventuale inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 5.

Or. fr

Emendamento 1468
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento;
	b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC];
	c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 40 [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];
	d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del regolamento XX [PAC];
	e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC];
	f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.

Emendamento 1469
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Interventi supplementari a sostegno dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche
	Gli Stati membri possono, nel quadro dei rispettivi piani NRP, istituire interventi a integrazione di quelli già in atto a norma del regolamento (UE) n. 228/2013, a sostegno della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e del trasporto di prodotti agricoli, grezzi o trasformati, nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali interventi mirano in particolare a:
	a) rafforzare la diversificazione agricola e la sicurezza alimentare locale;
	b) privilegiare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli locali;
	c) compensare i costi di trasporto anormalmente elevati attribuibili ai vincoli strutturali e permanenti che gravano sulle regioni ultraperiferiche, che ostacolano il commercio in tali regioni e la competitività delle imprese;
	d) sostenere l'istituzione di regimi di compensazione dei costi aggiuntivi, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e l'uso delle risorse forestali, al fine di sostenere la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del legname;

	e) contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e al rafforzamento della resilienza dei sistemi agricoli d'oltremare.

Or. pt

Emendamento 1470
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno decrescente al reddito ***per superficie***	Sostegno decrescente al reddito ***basato sull'attivo***

Or. fr

Emendamento 1471
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. pt

Emendamento 1472
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per	Sostegno al reddito per superficie

superficie

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori in età pensionabile restano soggetti alle stesse norme e agli stessi obblighi che si applicano agli agricoltori più giovani, comprese le norme ambientali e le prescrizioni in materia di benessere degli animali e produzione. Costringere gli agricoltori più anziani a rinunciare al sostegno per accelerare il ricambio generazionale non rappresenta un mezzo efficace per realizzare un vero cambiamento generazionale. Un autentico ricambio generazionale dovrebbe fondarsi su una pianificazione volontaria della successione e sul rendere il settore più attraente per i giovani, dimostrando che l'agricoltura è in grado di fornire mezzi di sostentamento sostenibili ed è un settore in crescita ed economicamente rilevante.

Emendamento 1473
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1474
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1475

Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1476
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1477
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1478
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1479
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. fr

Emendamento 1480
Emma Wiesner, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1481
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 1482
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. es

Emendamento 1483
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. ro

Emendamento 1484
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito. ***Gli***

	Stati membri assegnano una quota minima di pagamenti diretti al sostegno ridistributivo al reddito per le piccole e medie aziende agricole.

Or. en

Emendamento 1485
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito ***e rafforzare la resilienza economica, la competitività e la capacità di produzione alimentare delle aziende agricole***.

Or. en

Motivazione

The amendments strengthen subsidiarity by allowing Member States to tailor income support to their agricultural structures and social-economic conditions. They ensure that CAP support continues to promote food security, competitiveness and the economic resilience of farms while avoiding mandatory capping and degressivity that coud disproportionately affect productive agricultural holdings. The proposals also recognise the diversity of farming models across the Union, support generational renewal through flexible national measures and contribute to a simpler and more effective implementation of the CAP.

Emendamento 1486
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per

superficie per gli ettari ammissibili ***per rispondere al fabbisogno di reddito***.	superficie per gli ettari ammissibili ***mediante un importo forfettario uniforme per ettaro o un sistema basato sui diritti***.

Or. en

Emendamento 1487
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili ***e in funzione del numero di agricoltori attivi operanti nell'azienda*** per rispondere al fabbisogno di reddito.

Or. en

Motivazione

È necessario rivedere i criteri di assegnazione del sostegno per tenere conto del numero di persone occupate e di coloro che lavorano nelle aziende agricole, anziché limitarsi alle sole dimensioni dell'azienda. Le aziende agricole con un numero maggiore di occupati sono spesso più diversificate e contribuiscono maggiormente alla vitalità dei territori.

Emendamento 1488
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per ***superficie*** per ***gli ettari ammissibili*** per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito ***basato sull'attivo*** per ***ciascun lavoratore agricolo operativo nell'azienda o pagamenti forfettari annuali*** per rispondere al ***loro*** fabbisogno di reddito.

Or. fr

Emendamento 1489
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito ***degli agricoltori***.

Or. en

Emendamento 1490
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono*** agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri ***possono fornire*** agli agricoltori un sostegno ***annuale*** al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.

Or. pt

Emendamento 1491
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno ***annuo*** al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.

Or. en

Emendamento 1492
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno ***annuo*** al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.

Or. en

Emendamento 1493
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono agli agricoltori un*** sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri ***eliminano gradualmente il*** sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili ***concesso agli agricoltori*** per rispondere al fabbisogno di reddito.

Or. en

Emendamento 1494
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno ***annuale*** al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.

Or. ro

Emendamento 1495
Dario Nardella, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili ***per rispondere al fabbisogno di reddito***.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili.

Or. en

Motivazione

La soppressione proposta riflette la necessità di considerare la PAC non soltanto come una politica basata sui fabbisogni, ma anche come uno strumento volto a mantenere e rafforzare la competitività del settore agricolo.

Emendamento 1496
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili ***per rispondere al fabbisogno di reddito***.	1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili.

Or. en

Motivazione

La PAC non può essere considerata una politica basata sui fabbisogni, ma deve essere vista come una politica volta a garantire che il settore agricolo rimanga competitivo.

Emendamento 1497
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri assegnano almeno il 30 % della dotazione nazionale prevista per il sostegno decrescente al reddito di cui al paragrafo 1 sotto forma di pagamento ridistributivo destinato ai primi ettari di ciascuna azienda, entro un massimale di superficie fissato dallo Stato membro non superiore a 50 ettari. L'importo unitario per ettaro nell'ambito di tale pagamento ridistributivo è superiore all'importo unitario medio di base. Gli Stati membri devono adeguare tale massimale tenendo conto della struttura agricola nazionale, previa approvazione da parte della Commissione nell'ambito del piano NRP.

Or. fr

Emendamento 1498
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore a 130 EUR né

superiore a 260 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, l'aiuto è indicato all'articolo 38 del regolamento 202X/XXXX (regolamento NRP).

Or. en

Motivazione

Emendamento derivante dal trasferimento di articoli relativi alla PAC dal regolamento NRP.

È stato altresì modificato il limite massimo previsto.

Emendamento 1499
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'ammontare del sostegno medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo punto non è inferiore a 130 euro e non supera i 260 euro per ciascuno Stato Membro

Or. it

Emendamento 1500
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti ***sono*** stabiliti ***in funzione del*** reddito degli	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti ***possono essere*** stabiliti ***sulla base di criteri***

agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	***oggettivi e verificabili, che possono comprendere il*** reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo***, il tipo di azienda agricola o le caratteristiche specifiche della zona interessata***. ***Gli Stati membri provvedono affinché le differenziazioni non creino condizioni di concorrenza diseguali tra aziende agricole comparabili.***

Or. en

Motivazione

Un obbligo generale di differenziare i pagamenti per ettaro sulla base dei dati relativi al reddito delle singole aziende graverebbe le amministrazioni nazionali e gli agricoltori di un notevole onere amministrativo, solleverebbe preoccupazioni in materia di protezione dei dati e darebbe origine a sistemi nazionali ampiamente divergenti in un mercato unico interno. La differenziazione dovrebbe essere una possibilità basata su un insieme più ampio di criteri verificabili, non un obbligo fondato unicamente sui dati relativi al reddito.

Emendamento 1501
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori ***o*** zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori ***o*** le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori***,*** zone geografiche ***o aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, del clima e degli animali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto v), del regolamento di cui alla procedura 2025/0240(COD) [NRP]***, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori***,*** le zone geografiche ***o gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, del clima e degli animali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto v), del regolamento di cui alla procedura 2025/0240(COD) [NRP]*** che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli

agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. de

Emendamento 1502
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori ***o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.***	***Gli Stati membri prevedono per i giovani*** agricoltori ***un sostegno al reddito per superficie più elevato per gli ettari ammissibili***.

Or. en

Emendamento 1503
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento

	rappresentativo. ***Gli Stati membri possono introdurre sistemi volontari di pensionamento e di successione nelle aziende agricole che agevolino il ricambio generazionale, permettendo nel contempo agli agricoltori che vanno in pensione di continuare a percepire un sostegno limitato durante il periodo di transizione.***

Or. en

Emendamento 1504
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.***	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira a lasciare maggiore flessibilità agli Stati Membri nella definizione dell'importo del pagamento.

Emendamento 1505
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.***	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 1506
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.***	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

I pagamenti non dovrebbero essere differenziati unicamente in funzione del reddito degli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per applicare altri criteri oggettivi che riflettono le circostanze nazionali.

Emendamento 1507

Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.***	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conferire agli Stati membri una maggiore flessibilità nel determinare l'importo del pagamento.

Emendamento 1508
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	***Gli Stati membri concedono ai giovani agricoltori un importo maggiore di sostegno al reddito per ettaro ammissibile.*** Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in

un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. pt

Emendamento 1509
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori***, lasciando al contempo agli Stati membri sufficiente flessibilità per tenere conto delle rispettive strutture agricole e priorità nazionali***. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1510
Elsi Katainen, Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato ***per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla*** base ***di*** criteri ***oggettivi*** e non ***discriminatori.*** I gruppi di agricoltori o le zone geografiche ***che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti*** in funzione ***del*** reddito degli agricoltori ***derivante dall'attività agricola***	***Gli Stati membri possono applicare modelli nazionali di sostegno decrescente e di massimali concepiti per riflettere le strutture aziendali nazionali ed evitare effetti sproporzionati sulle aziende agricole a conduzione familiare.*** Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato ***in*** base ***a uno o più dei seguenti*** criteri ***in maniera oggettiva*** e non

in un periodo di riferimento rappresentativo.	***discriminatoria:*** i gruppi di agricoltori o le zone geografiche ***o la produttività della zona*** in funzione ***delle condizioni naturali, del potenziale colturale che ne deriva e del suo impatto sul*** reddito degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1511
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la*** base ***per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del*** reddito ***degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo***.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***Un sostegno di*** base ***al*** reddito***, per ettaro, deve rimanere accessibile a tutte le aziende agricole attive***.

Or. fr

Emendamento 1512
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di*** agricoltori ***o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono***	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***Gli Stati membri possono garantire una ridistribuzione del sostegno al reddito per superficie dalle aziende agricole più***

stabiliti in funzione del reddito ***degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo***.	***grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, concedendo agli*** agricoltori ***ammissibili al sostegno al*** reddito ***a norma del paragrafo 1 bis un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile***.

Or. en

Emendamento 1513
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è differenziato per*** gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.***	***Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito per superficie maggiorato per i giovani agricoltori.*** Il pagamento ***maggiorato*** per ettaro ammissibile ***può essere riconosciuto anche ad altri*** gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 1514
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è differenziato per*** gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. ***I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che***	***Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito per superficie maggiorato per i giovani e i nuovi agricoltori.*** Il pagamento ***maggiorato*** per ettaro ammissibile ***può essere riconosciuto anche ad altri*** gruppi

costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 1515
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o ***zone geografiche***, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o ***le zone geografiche*** che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o ***gruppi di territori***, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o ***i gruppi di territori*** che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo ***o di analoghi criteri socioeconomici e agronomici***.

Or. es

Emendamento 1516
Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche ***o prestazioni in materia di benessere degli animali***, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I

costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1517
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori ***o*** zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori***,*** zone geografiche ***o prestazioni in materia di benessere degli animali***, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1518
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato ***per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla*** base ***di*** criteri ***oggettivi*** e non ***discriminatori.*** I gruppi di agricoltori o le zone geografiche ***che***	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato ***in*** base ***a uno o più dei seguenti*** criteri ***in maniera oggettiva*** e non ***discriminatoria:*** i gruppi di agricoltori o le zone geografiche ***o la produttività della***

costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione ***del*** reddito degli agricoltori ***derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo***.	***zona*** in funzione ***delle condizioni naturali, del potenziale colturale che ne deriva e del suo impatto sul*** reddito degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1519
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti ***in funzione*** del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti ***tenendo conto*** del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1520
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento ***per ettaro*** ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la	Il pagamento ***basato sull'attivo*** ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la

differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. fr

Emendamento 1521
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. ro

Emendamento 1522
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in

un periodo di riferimento rappresentativo.

un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1523
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1524
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1525
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Motivazione

The area-based income support shall ensure the broad maintenance of agriculture. The payments shall cover the costs farmers have to bear which are not covered by the market. From our point of view, it is not the right mechanism to support specific farmers who are most in need - this can be done in a more well-targeted and effective way via the starter package, the investment support, the coupled payment, etc. These tools are specifically designed to respond to the diverse needs farmers are in. Rather than mixing them with direct payments, these specialized tools should be improved / strengthened where needed, e.g. through providing easier access to small-scale investments and thus responding to the need for easy access to financing as articulated by women farmers.

Emendamento 1526
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche

costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori in età pensionabile restano soggetti alle stesse norme e agli stessi obblighi che si applicano agli agricoltori più giovani, comprese le norme ambientali e le prescrizioni in materia di benessere degli animali e produzione. Costringere gli agricoltori più anziani a rinunciare al sostegno per accelerare il ricambio generazionale non rappresenta un mezzo efficace per realizzare un vero cambiamento generazionale. Un autentico ricambio generazionale dovrebbe fondarsi su una pianificazione volontaria della successione e sul rendere il settore più attraente per i giovani, dimostrando che l'agricoltura è in grado di fornire mezzi di sostentamento sostenibili ed è un settore in crescita ed economicamente rilevante.

Emendamento 1527
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Emendamento 1528
Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile ***è*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.	Il pagamento per ettaro ammissibile ***può essere*** differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Or. en

Motivazione

La differenziazione obbligatoria degli aiuti per superficie complicherà notevolmente la gestione della PAC e aumenterà gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori. Ne consegue che per gli Stati membri dovrebbe essere facoltativo differenziare il sostegno. Tale impostazione dovrebbe valere anche per i giovani agricoltori, ai quali il sostegno dovrebbe essere fornito invece sotto forma di sostegno all'insediamento.

Emendamento 1529
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri ***oggettivi*** e ***non discriminatori***. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione ***del reddito*** degli agricoltori ***derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo***.	Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri ***di sostenibilità*** e ***di benessere degli animali***. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione ***delle prestazioni*** degli agricoltori ***rispetto a tali criteri***.

Or. en

Emendamento 1530
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono inoltre decidere di differenziare l'importo del sostegno al reddito per superficie per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe, comprese forme tradizionali di agricoltura determinate dagli Stati membri, quali il pascolo alpino estensivo. L'importo del sostegno al reddito per superficie per ettaro può essere ridotto, tenendo conto del sostegno erogato nell'ambito di altri pagamenti relativi al sostegno al reddito della PAC.

Or. en

Emendamento 1531
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Oltre al pagamento per ettaro ammissibile di cui al primo comma, gli Stati membri prevedono un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori determinato secondo i criteri di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1532

Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1533
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1534
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o ***i piccoli*** agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi ***e che forniscono un maggior numero di beni pubblici***, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, ***gli agricoltori biologici,*** le donne, gli agricoltori familiari o ***gli*** agricoltori ***su piccola scala***, gli agricoltori con colture e bestiame***, gli agricoltori che effettuano la trasformazione alimentare in azienda e la vendita diretta, gli allevatori che praticano l'allevamento estensivo e quelli che estensivizzano la propria produzione animale, gli agricoltori che adottano un processo di transizione verso un sistema di produzione resiliente, gli agricoltori che realizzano attività benefiche per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali a norma degli articoli 4 e 4 bis del presente regolamento*** o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8. ***Nei sistemi di allevamento estensivo, il sostegno è concesso per le aree di pascolo silvopastorali, boschive, arbustive e altre aree di pascolo eterogenee in cui il pascolo è effettivamente praticato.*** ***Nel differenziare i pagamenti in base alle prestazioni in materia di benessere degli animali, gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori che garantiscono livelli di benessere degli animali superiori a quelli prescritti dalla legislazione dell'Unione e nazionale e che, di conseguenza, sostengono costi aggiuntivi o subiscono un mancato guadagno oppure forniscono beni pubblici supplementari.***

Or. en

Emendamento 1535
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8. ***Gli Stati membri danno particolare priorità alle regioni montane, insulari, ultraperiferiche e frontaliere, tenendo conto dell'aumento dei costi di produzione, del declino demografico, delle esigenze in materia di sicurezza alimentare e della coesione territoriale dell'Unione, assegnando una percentuale minima della dotazione nazionale di sostegno al reddito agli agricoltori di tali regioni.***

Or. el

Emendamento 1536
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame***, gli allevatori che estensivizzano la propria produzione e passano a sistemi produttivi***

determinati a norma dell'articolo 8.	***più resilienti, gli agricoltori che garantiscono un livello di benessere degli animali superiore a quello previsto dalla normativa dell'Unione e degli Stati membri e che, di conseguenza, sostengono costi aggiuntivi o subiscono perdite di reddito, oppure che, in tal modo, forniscono beni pubblici aggiuntivi,*** o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.
	Or. de

Emendamento 1537
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori ***che gestiscono terreni Natura 2000 e devono far fronte a vincoli specifici ai fini della conformità ad obblighi vincolanti o gli agricoltori*** in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8. ***Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori attivi, compresi gli agricoltori a doppio reddito, che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono alla sicurezza alimentare dell'Unione e alla redditività delle comunità rurali.***
	Or. en

Emendamento 1538
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori ***a tempo parziale, gli agricoltori montani, gli agricoltori che praticano la produzione animale estensiva, anche di bovine nutrici e ovini o che applicano sistemi di allevamento di rilevanza ambientale e socioeconomica, compresi quelli che gestiscono terreni comuni e prati permanenti, gli agricoltori che gestiscono terreni e devono far fronte a vincoli specifici ai fini della conformità ad obblighi vincolanti in materia ambientale, gli agricoltori*** con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1539
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli

naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8. ***La differenziazione dei pagamenti tiene conto, oltre che dei criteri di reddito, della vulnerabilità specifica delle aziende agricole esposte a rischi climatici (siccità, incendi boschivi, inondazioni), in modo da consentire un aumento mirato del sostegno alle aziende nelle zone vulnerabili ai cambiamenti climatici, anche attraverso la modulazione DABIS o bonus specifici per superficie.***

Or. en

Motivazione

Il bacino del Mediterraneo subisce attualmente gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici: calo del 20-30 % nelle rese delle colture (JRC 2025), siccità ricorrenti, incendi boschivi e stress idrico cronico.

La PAC per il periodo successivo al 2027 deve incorporare una geografia della vulnerabilità ai cambiamenti climatici e consentire la differenziazione degli aiuti sulla base di questo criterio.

Emendamento 1540
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno ***agli agricoltori più bisognosi,*** in particolare ***i*** giovani ***e i nuovi*** agricoltori***, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8***.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno in particolare ***ai*** giovani agricoltori.

Or. fr

Emendamento 1541
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori ***con*** colture ***e bestiame*** o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori ***che estensivizzano la propria produzione, anche con una minore densità degli allevamenti e passando a sistemi di produzione senza gabbie, gli agricoltori che piantano*** colture ***proteiche per la produzione alimentare, gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio*** o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1542
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***indirizzano*** il sostegno ***agli agricoltori più bisognosi***, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***possono indirizzare*** il sostegno ***a determinate categorie***, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8. ***In aggiunta, gli Stati membri possono differenziare il sostegno tenendo conto***

dell'intensità dell'attività agricola svolta sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, definiti dagli stessi Stati membri.

Or. it

Emendamento 1543
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***indirizzano*** il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani ***e i nuovi*** agricoltori, le donne***, gli agricoltori familiari*** o i piccoli agricoltori***, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8***.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***possono indirizzare*** il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani agricoltori, le donne o i piccoli agricoltori.

Or. es

Emendamento 1544
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***indirizzano*** il sostegno ***agli agricoltori più bisognosi,*** in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***possono indirizzare*** il sostegno ***prendendo in considerazione*** in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8. ***Inoltre gli Stati membri possono differenziare il***

	livello del sostegno in funzione dell'intensità dell'attività agricola svolta, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori definiti dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

La PAC non può essere considerata una politica basata sui fabbisogni, ma deve essere vista come una politica volta a garantire che il settore agricolo rimanga competitivo.

Emendamento 1545
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, ***le donne,*** gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame ***o*** gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame***, i settori particolarmente colpiti dall'aumento dei costi di produzione, dai rischi sanitari e fitosanitari, dalla volatilità dei prezzi dell'energia o dalla concorrenza esterna derivante da accordi commerciali internazionali,*** gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1546
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8***, nonché gli agricoltori che creano posti di lavoro e li mantengono, tenendo conto del numero di dipendenti e della qualità e stabilità dell'occupazione***.

Or. en

Motivazione

I pagamenti diretti dovrebbero essere determinati non soltanto sulla base degli ettari e degli animali ammissibili, ma anche in funzione del livello e della qualità dell'occupazione, compresi i salari, i contributi previdenziali e la stabilità dell'occupazione. Un siffatto approccio consentirebbe alla PAC di dare un contributo significativo alla lotta contro il lavoro non dichiarato e sottodichiarato nel settore, promuovendo nel contempo e in maniera efficace il lavoro dignitoso e la crescita sostenibile nelle zone rurali.

Emendamento 1547
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori ***che gestiscono terreni Natura 2000 e devono far fronte a vincoli specifici ai fini della conformità ad obblighi vincolanti e gli agricoltori*** in

	zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori operanti su terreni Natura devono far fronte a numerosi vincoli ai fini della conformità ad obblighi vincolanti che comportano conseguenze in termini di costi a cui altri agricoltori non sono soggetti.

Emendamento 1548
Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame***, gli agricoltori che adottano una considerevole varietà delle colture in relazione al loro territorio*** o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. fr

Emendamento 1549
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli

agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori ***biologici, gli agricoltori che praticano l'agroecologia, gli agricoltori che estensivizzano il proprio sistema di produzione, gli agricoltori*** con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1550
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, ***in particolare i giovani e i nuovi*** agricoltori***, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8***.	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, ***garantendo al contempo la parità di trattamento degli*** agricoltori ***attivi ed evitando discriminazioni tra le diverse strutture aziendali e i diversi modelli di produzione***.

Or. en

Emendamento 1551
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i	Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi ***di sostegno***, in

giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

particolare i giovani e***, eventualmente,*** i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. ro

Emendamento 1552
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri ***indirizzano*** il sostegno ***agli agricoltori più bisognosi, in particolare i*** giovani e ***i*** nuovi agricoltori, ***le*** donne, ***gli*** agricoltori familiari o ***i*** piccoli agricoltori, ***gli*** agricoltori con colture e bestiame o ***gli*** agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	***Se differenziano*** i pagamenti***,*** gli Stati membri ***possono indirizzare*** il sostegno ***ai*** giovani e ***ai*** nuovi agricoltori, ***alle*** donne, ***agli*** agricoltori familiari o ***ai*** piccoli agricoltori, ***agli*** agricoltori con colture e bestiame o ***agli*** agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1553
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli	***Se differenziano*** i pagamenti***,*** gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli

agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1554
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	***Se differenziano*** i pagamenti***,*** gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1555
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	***Se differenziano*** i pagamenti***,*** gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1556
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.	***Se differenziano*** i pagamenti***,*** gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori in età pensionabile restano soggetti alle stesse norme e agli stessi obblighi che si applicano agli agricoltori più giovani, comprese le norme ambientali e le prescrizioni in materia di benessere degli animali e produzione. Costringere gli agricoltori più anziani a rinunciare al sostegno per accelerare il ricambio generazionale non rappresenta un mezzo efficace per realizzare un vero cambiamento generazionale. Un autentico ricambio generazionale dovrebbe fondarsi su una pianificazione volontaria della successione e sul rendere il settore più attraente per i giovani, dimostrando che l'agricoltura è in grado di fornire mezzi di sostentamento sostenibili ed è un settore in crescita ed economicamente rilevante.

Emendamento 1557
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel differenziare i pagamenti in base alle prestazioni in materia di benessere degli animali, gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori che applicano le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, assicurano un alto

livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali come indicato nel regolamento (UE) 2018/848.

Or. en

Emendamento 1558
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono inoltre indirizzare il sostegno agli agricoltori che intraprendono azioni volte a mantenere o migliorare il proprio reddito o la propria competitività, come la partecipazione a organizzazioni collettive di produzione (ossia associazioni di produttori o cooperative).

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter riconoscere pagamenti più elevati ad altre categorie di agricoltori/attività, al fine di incentivarle.

Emendamento 1559
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di garantire un'equa distribuzione dei fondi pubblici e di prevenire la speculazione fondiaria, gli Stati membri escludono da tale sostegno i beneficiari il cui reddito non agricolo superi il triplo del

reddito mediano nazionale.

Or. fr

Emendamento 1560
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1561
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***In linea con la soglia minima del 10 % dell'importo destinato al sostegno al reddito della PAC che gli Stati membri devono assegnare agli interventi a favore dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punto 3), primo comma (nuovo) [sostegno ai giovani agricoltori], del [regolamento***

NRP], gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai ***nuovi e ai*** giovani agricoltori ***nei limiti dell'importo totale massimo consentito per il sostegno al reddito per superficie stabilito nel presente articolo***.

Or. en

Emendamento 1562
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***In linea con la soglia minima del 10 % dell'importo destinato agli interventi della PAC di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP] che gli Stati membri devono assegnare agli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punto 3), primo comma (nuovo) [sostegno ai giovani agricoltori], del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP],*** gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1563
Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	***Nel differenziare i pagamenti in base alle prestazioni in materia di benessere degli animali, gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori che garantiscono un benessere degli animali superiore a quanto prescritto dalla legislazione dell'Unione e nazionale e che, di conseguenza, sostengono costi aggiuntivi o subiscono un mancato guadagno oppure forniscono beni pubblici supplementari.*** La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1564
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***In linea con la soglia minima del 10 % dell'importo destinato al sostegno al reddito della PAC che gli Stati membri devono assegnare agli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punto 3), primo comma (nuovo) [sostegno ai giovani agricoltori], del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP],*** gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 10 % del bilancio minimo per i giovani agricoltori agli strumenti relativi agli interventi di sostegno al reddito dedicati ai giovani agricoltori, in linea con l'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP].

Emendamento 1565
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***In linea con la soglia minima del 10 % dell'importo destinato al sostegno al reddito della PAC che gli Stati membri devono assegnare agli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punto 3), primo comma (nuovo) [sostegno ai giovani agricoltori], del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP],*** gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1566
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari

annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***In linea con la soglia minima del 8 % dell'importo destinato al sostegno al reddito della PAC che gli Stati membri devono assegnare agli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punto 3), primo comma (nuovo) [sostegno ai giovani agricoltori], del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP],*** gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1567
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***aumentano*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***possono aumentare*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori ***conformemente alla propria strategia per il ricambio generazionale e al pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Il sostegno aggiuntivo al reddito per superficie per i giovani agricoltori dovrebbe rimanere facoltativo per gli Stati membri ed essere coerente con la strategia per il ricambio generazionale e il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori. Tale impostazione garantisce un migliore orientamento del sostegno, preserva la flessibilità ed evita di trasformare il sostegno al reddito per superficie in un'integrazione obbligatoria isolata.

Emendamento 1568
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***aumentano*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***possono aumentare*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori***, fatta salva l'assegnazione del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 6 bis***.

Or. ro

Emendamento 1569
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito ***per superficie per ettaro ammissibile***. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito ***basato sull'attivo***. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani ***e ai nuovi*** agricoltori. ***Gli Stati membri aumentano il livello di sostegno per i giovani e i nuovi agricoltori mediante un'integrazione forfettaria annuale differenziata.***

Or. fr

Emendamento 1570
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.***	***Il sostegno a norma del presente articolo*** può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile.

Or. en

Emendamento 1571
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.***	***Il sostegno a norma del presente articolo*** può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile.

Or. en

Emendamento 1572
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno ***per ettaro ammissibile*** concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno concesso ai giovani agricoltori ***per ettaro ammissibile o sotto forma di importo forfettario complementare***.

Or. en

Emendamento 1573
Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***aumentano*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***possono aumentare*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1574
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per

ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***aumentano*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	ettaro ammissibile. Gli Stati membri ***possono aumentare*** il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 1575
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché una parte di tale dotazione minima sia destinata agli interventi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera h), che agevolano il trasferimento delle aziende agricole dagli agricoltori che raggiungono l'età pensionabile ai giovani e ai nuovi agricoltori, in modo che il sostegno ai giovani agricoltori sia anche collegato al corrispondente ritiro dall'attività agricola degli agricoltori che accedono al pensionamento.

Or. en

Emendamento 1576
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione europea e il Consiglio dell'UE provvedono affinché, in sede di elaborazione e approvazione dei piani di partenariato nazionali e regionali, la differenza tra i livelli medi nazionali di sostegno al reddito basato sulla superficie per ettaro ammissibile concesso agli

agricoltori non superi 50 EUR.

Or. ro

Emendamento 1577
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri pubblicano criteri e mappe dei pagamenti differenziati chiari, compreso un meccanismo di riesame annuale dell'ammissibilità, garantendo trasparenza e responsabilità.

Or. en

Emendamento 1578
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se	

l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. fr

Emendamento 1579
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se	

l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1580
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. en

Emendamento 1581

Emma Wiesner, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. en

Emendamento 1582
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità	***soppresso***

del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:

(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;

(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;

(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1583
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Daniel Buda, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è	

compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;

(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;

(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1584
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a	

75 000 EUR;

(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1585
Arno Bausemer, Ivan David, Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. en

Motivazione

Mandatory degressivity does not adequately reflect the diversity of agricultural structures across the Union and may disproportionately affect efficient and employment-intensive farms. Member States should retain flexibility to decide whether and how to apply such mechanisms. Farmers of retirement age remain subject to the same rules and obligations as younger farmers, including environmental standards, animal welfare, and production requirements. Forcing older farmers to relinquish support to accelerate generational renewal, does not effectively achieve real generational change. True generational renewal should be based on voluntary succession planning and on making the sector attractive for young people, showing that agriculture can provide a viable livelihood and is a growing, economically relevant sector.

Emendamento 1586
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se	

l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1587
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. en

Emendamento 1588

Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. es

Emendamento 1589
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per	3. L'importo totale dei pagamenti per

ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente***, tenendo conto dell'equità strutturale, dell'equa distribuzione dei pagamenti e garantendo fondi sufficienti per gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4 bis,*** secondo le disposizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1590
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:***	3. ***Gli Stati membri possono applicare riduzioni progressive all'importo annuo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore, tenendo conto della diversità delle strutture aziendali, dell'intensità di manodopera e del contributo delle aziende agricole alla sicurezza alimentare e all'occupazione rurale.***

Or. en

Emendamento 1591
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è*** decrescente ***secondo le disposizioni seguenti:***	3. ***Gli Stati membri mantengono una sufficiente flessibilità nell'applicare il sostegno*** decrescente ***al reddito per superficie, tenendo conto della prevedibilità del reddito, della fattibilità amministrativa, delle strutture aziendali e della necessità di evitare impatti negativi***

	sproporzionati sugli agricoltori attivi e produttivi.

Or. en

Emendamento 1592
Tomáš Kubín, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***è decrescente*** secondo le disposizioni seguenti:	3. ***Gli Stati membri possono applicare un sostegno decrescente al reddito per superficie. Se decidono di procedere in tal senso,*** l'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***può essere ridotto*** secondo le disposizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1593
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente ***e adeguato annualmente in linea con l'inflazione dell'UE e*** secondo le disposizioni seguenti:

Or. el

Emendamento 1594
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***è*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***può essere differenziato dagli Stati membri, in modo*** decrescente***,*** secondo le disposizioni seguenti:

Or. it

Emendamento 1595
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2***, ad esclusione dell'integrazione DABIS per i giovani agricoltori***, è decrescente secondo le disposizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1596
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***è*** decrescente secondo le ***disposizioni seguenti:***	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***può essere*** decrescente secondo le ***soglie stabilite dagli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 1597
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le ***disposizioni seguenti:***	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le ***soglie che devono essere stabilite dallo Stato membro.***

Or. fr

Emendamento 1598
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore ***stabilito*** in conformità del paragrafo 2 ***è*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore***, determinato*** in conformità del paragrafo 2***, può essere*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

L'applicazione della degressività, qualora gli Stati membri decidano di avvalersene, non dovrebbe tradursi in drastiche riduzioni del sostegno e dovrebbe tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono la spina dorsale della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1599
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore ***attivo*** stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

La tabella dei pagamenti decrescenti dovrebbe essere applicata a livello di agricoltore attivo anziché di azienda agricola, in modo da sostenere la platea degli agricoltori effettivamente impegnati nell'attività agricola.

Emendamento 1600
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***è*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***può essere*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 1601
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Barbara Bonte, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***è decrescente secondo le disposizioni seguenti***:	3. ***Gli Stati membri possono applicare riduzioni progressive all'***importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2***, come indicato di seguito***:

Or. en

Emendamento 1602
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***è*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 ***può essere*** decrescente secondo le disposizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1603
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è*** decrescente ***secondo le disposizioni seguenti:***	3. ***Gli Stati membri possono decidere di concedere agli agricoltori un sostegno*** decrescente ***al reddito per superficie per ettaro ammissibile.***

Or. ro

Emendamento 1604
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore ***stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le***	3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore ***può essere decrescente in base alle soglie stabilite dagli Stati***

disposizioni seguenti: ***membri.***

Or. pt

Emendamento 1605
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 1606
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1607
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1608
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1609
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un	***soppresso***

agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;

Or. en

Motivazione

Una riduzione progressiva obbligatoria penalizzerebbe le aziende ad alte prestazioni e ad alta intensità di manodopera senza tenere sufficientemente conto delle strutture di costo effettive, del contributo all'occupazione o dei modelli di produzione di tali aziende. Il sostegno mirato alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni dovrebbe invece essere conseguito attraverso un sostegno ridistributivo per i primi ettari, strumento più semplice e più mirato, che consente al contempo di mantenere il pagamento di base quale sostegno al reddito per superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1610
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1611
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito	***soppresso***

per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1612
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1613
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e 50 000 EUR;	(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***30 000*** EUR ***dopo l'applicazione di sanzioni e altre riduzioni*** se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***30 000*** EUR e 50 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1614
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli Stati membri ***riducono del 25*** % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e 50 000 EUR;	a) gli Stati membri ***possono ridurre del 10*** % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***40 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***40 000*** EUR e 50 000 EUR;

Or. it

Motivazione

Qualora gli Stati membri decidano di applicare la degressività, i relativi effetti non dovrebbero comportare drastici tagli al sostegno e dovrebbero tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono il fulcro della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1615
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e ***50 000*** EUR;	(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***200 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***200 000*** EUR e ***500 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1616
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri ***riducono*** del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e ***50 000*** EUR;	(a) gli Stati membri ***possono ridurre*** del ***10 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***40 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***40 000*** EUR e ***75 000*** EUR;

Or. en

Motivazione

L'applicazione della degressività, qualora gli Stati membri decidano di avvalersene, non dovrebbe tradursi in drastiche riduzioni del sostegno e dovrebbe tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono la spina dorsale della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1617
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e ***50 000*** EUR;	(a) gli Stati membri riducono del ***10 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***50 000*** EUR e ***750 000*** EUR;

Or. en

Motivazione

I pagamenti decrescenti proposti avranno conseguenze economiche estremamente negative per le aziende da cui proviene la stragrande maggioranza della produzione agricola dell'UE. Per sostenere la sicurezza alimentare dell'UE e la prosecuzione della transizione verde, gli importi e le percentuali dovrebbero essere modificati in modo significativo.

Emendamento 1618
Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e ***50 000*** EUR;	(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***35 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***35 000*** EUR e ***60 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1619
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	(a) gli Stati membri riducono del ***50 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1620
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e ***50 000*** EUR;	(a) gli Stati membri riducono del ***15 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e ***35 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1621
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri ***riducono*** del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	(a) gli Stati membri ***possono ridurre*** del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1622
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri ***riducono*** del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***20 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***20 000*** EUR e ***50 000*** EUR;	(a) gli Stati membri ***possono ridurre*** del ***10 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***40 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra ***40 000*** EUR e ***75 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1623
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è ***compreso tra 20 000 EUR e*** 50 000 EUR;	(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è ***di*** 50 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1624
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) (nuova) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 35 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 35 000 EUR e non supera 50 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1625
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 1626
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1627
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 %	***soppresso***

l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;

Or. en

Motivazione

Una riduzione progressiva obbligatoria penalizzerebbe le aziende ad alte prestazioni e ad alta intensità di manodopera senza tenere sufficientemente conto delle strutture di costo effettive, del contributo all'occupazione o dei modelli di produzione di tali aziende. Il sostegno mirato alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni dovrebbe invece essere conseguito attraverso un sostegno ridistributivo per i primi ettari, strumento più semplice e più mirato, che consente al contempo di mantenere il pagamento di base quale sostegno al reddito per superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1628
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1629
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1630
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1631
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per	***soppresso***

superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;

Or. es

Emendamento 1632
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli Stati membri ***riducono del 50*** % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***50 000*** EUR e inferiore a ***75 000*** EUR;	b) gli Stati membri ***possono ridurre del 25*** % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***75 000*** EUR e inferiore a ***120 000*** EUR;

Or. it

Motivazione

Qualora gli Stati membri decidano di applicare la degressività, i relativi effetti non dovrebbero comportare drastici tagli al sostegno e dovrebbero tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono il fulcro della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1633
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***50 000*** EUR	(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***500 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***500 000*** EUR

e inferiore a ***75 000*** EUR;	e inferiore a ***750 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1634
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri ***riducono*** del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***50 000*** EUR e inferiore a ***75 000*** EUR;	(b) gli Stati membri ***possono ridurre*** del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***75 000*** EUR e inferiore a ***120 000*** EUR;

Or. en

Motivazione

L'applicazione della degressività, qualora gli Stati membri decidano di avvalersene, non dovrebbe tradursi in drastiche riduzioni del sostegno e dovrebbe tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono la spina dorsale della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1635
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri ***riducono*** del ***50 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***50 000 EUR e inferiore a*** 75 000 EUR***;***	(b) gli Stati membri ***possono ridurre*** del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR***.***

Or. en

Emendamento 1636
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del ***50 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***50 000*** EUR e inferiore a ***75 000*** EUR;	(b) gli Stati membri riducono del ***15 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***75 000*** EUR e inferiore a ***100 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1637
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del ***50 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	(b) gli Stati membri riducono del ***75 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1638
Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***50 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a ***75 000*** EUR;	(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***60 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a ***85 000*** EUR;

Or. en

Emendamento 1639
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli Stati membri ***riducono*** del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	(b) gli Stati membri ***possono ridurre*** del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;

Or. en

Emendamento 1640
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è	***soppresso***

superiore a 75 000 EUR.

Or. fr

Emendamento 1641
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Qualora gli Stati membri decidano di applicare la degressività, i relativi effetti non dovrebbero comportare drastici tagli al sostegno e dovrebbero tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono il fulcro della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1642
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1643
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'applicazione della degressività, qualora gli Stati membri decidano di avvalersene, non dovrebbe tradursi in drastiche riduzioni del sostegno e dovrebbe tenere pienamente conto delle aziende agricole che costituiscono la spina dorsale della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1644
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1645
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1646
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1647
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 %	***soppresso***

l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1648
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1649
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1650
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri ***riducono del 75 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore ***che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR***.	c) gli Stati membri ***possono ridurre fino all'85 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore ***per un determinato anno civile che supera 60 000 EUR***.

Or. en

Motivazione

Una riduzione progressiva obbligatoria penalizzerebbe le aziende ad alte prestazioni e ad alta intensità di manodopera senza tenere sufficientemente conto delle strutture di costo effettive, del contributo all'occupazione o dei modelli di produzione di tali aziende. Il sostegno mirato alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni dovrebbe invece essere conseguito attraverso un sostegno ridistributivo per i primi ettari, strumento più semplice e più mirato, che consente al contempo di mantenere il pagamento di base quale sostegno al reddito per superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1651
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***75 000*** EUR.	(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***750 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***750 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1652
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del ***75 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***75 000*** EUR.	(c) gli Stati membri riducono del ***20 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***100 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***100 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1653
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gli Stati membri ***riducono*** del ***75 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	c) gli Stati membri ***possono ridurre*** del ***25 %*** l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. pt

Emendamento 1654
Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***75 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***75 000*** EUR.	(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera ***85 000*** EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a ***85 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1655
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri ***riducono*** del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	(c) gli Stati membri ***possono ridurre*** del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.

Or. en

Emendamento 1656
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari superiori a 60 000 EUR e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari. Essi assicurano che la riduzione per ogni scaglione sia pari o superiore a quella dello scaglione precedente.

Or. en

Motivazione

Una riduzione progressiva obbligatoria penalizzerebbe le aziende ad alte prestazioni e ad alta intensità di manodopera senza tenere sufficientemente conto delle strutture di costo effettive, del contributo all'occupazione o dei modelli di produzione di tali aziende. Il sostegno mirato alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni dovrebbe invece essere conseguito attraverso un sostegno ridistributivo per i primi ettari, strumento più semplice e più mirato, che consente al contempo di mantenere il pagamento di base quale sostegno al reddito per superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1657
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Gli Stati membri provvedono affinché la degressività non sia applicata al sostegno maggiorato per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che l'integrazione per i giovani agricoltori del sostegno decrescente al reddito per superficie è esentata dalla degressività. L'assoggettamento alla degressività del sostegno maggiorato per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori è contrario alla logica di offrire un sostegno più consistente ai giovani agricoltori e, di conseguenza, annulla l'effetto positivo della misura volta a sostenere il ricambio generazionale.

Emendamento 1658
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o

giuridiche, gli Stati membri possono applicare le percentuali di degressività di cui alle lettere a), b) e c) a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo o co-responsabile dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo in questione.

Or. en

Motivazione

La degressività applicata esclusivamente a livello di struttura giuridica penalizza ingiustamente i GAEC (struttura cooperativa francese di gruppi agricoli di conduzione in comune) e altre strutture societarie di allevamento che mettono in comune la manodopera e sostengono i nuovi imprenditori agricoli.

La trasparenza riguardo ai partner agricoli attivi è un principio consolidato del regolamento (UE) 2021/2115 (articolo 17) e dovrebbe essere salvaguardata nella nuova legislazione.

Emendamento 1659
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono applicare un sostegno decrescente al reddito per superficie secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto del numero di persone occupate, del lavoro familiare, dei partenariati agricoli, dei costi di produzione e della redditività economica dell'azienda.

Or. en

Emendamento 1660
Elsi Katainen, Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora applichi la degressività o i massimali, lo Stato membro stabilisce soglie e percentuali sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle strutture aziendali nazionali.

Or. en

Emendamento 1661
Elsi Katainen, Christine Singer, Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. I pagamenti supplementari concessi ai giovani agricoltori sono esclusi dal calcolo della degressività e dei massimali.

Or. en

Emendamento 1662
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona	***soppresso***

giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1663
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1664
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Daniel Buda, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1665
Ivan David, Arno Bausemer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori in età pensionabile restano soggetti alle stesse norme e agli stessi obblighi che si applicano agli agricoltori più giovani, comprese le norme ambientali e le prescrizioni in materia di benessere degli animali e produzione. Costringere gli agricoltori più anziani a rinunciare al sostegno per accelerare il ricambio generazionale non rappresenta un mezzo efficace per realizzare un vero cambiamento generazionale. Un autentico ricambio generazionale dovrebbe fondarsi su una pianificazione volontaria della successione e sul rendere il settore più attraente per i giovani, dimostrando che l'agricoltura è in grado di fornire mezzi di sostentamento sostenibili ed è un settore in crescita ed economicamente rilevante.

Emendamento 1666
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può ***essere superiore a 100 000*** EUR per ***agricoltore all'***anno. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di*** persone ***giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il*** controllo ***di una persona***	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può ***superare 500 000*** EUR per ***persona fisica per*** anno ***civile, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicate le aziende agricole***.

fisica o giuridica.

Per qualsiasi soggetto giuridico o gruppo di soggetti giuridici di proprietà comune o sotto controllo comune diverso da una cooperativa agricola, l'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può superare 500 000 EUR per anno civile.

Qualora il beneficiario sia una cooperativa agricola, il massimale di cui alla seconda frase si applica individualmente a ciascun agricoltore attivo socio della cooperativa. Ai fini dell'applicazione di tale massimale, l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso alla cooperativa è attribuito agli agricoltori attivi soci della stessa secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che rispecchino la loro partecipazione alla cooperativa nonché l'attività agricola svolta da ciascun socio.

La Commissione istituisce e mantiene un sistema di registrazione del sostegno al reddito per superficie concesso a persone ***fisiche, soggetti giuridici e cooperative agricole al fine di verificare il rispetto del presente articolo.***

Ai fini del presente articolo, si intende per "cooperativa agricola" una cooperativa costituita a norma del diritto nazionale:

a) di proprietà dei suoi soci;

b) che opera sulla base del controllo ***democratico da parte dei soci, in conformità dei principi cooperativi riconosciuti dal diritto nazionale;***

c) in cui la maggioranza dei soci è costituita da agricoltori attivi ai sensi del presente regolamento; e

d) che distribuisce i propri benefici economici principalmente a tali soci agricoltori attivi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i massimali continuino ad assicurare un sostegno significativo ai singoli agricoltori, alle aziende agricole a conduzione familiare e alle vere strutture cooperative di proprietà di agricoltori, prevenendone nel contempo l'elusione attraverso complesse strutture societarie. Esso introduce una soluzione proporzionata e giuridicamente neutra per i soggetti giuridici per i quali i pagamenti non possono ragionevolmente essere attribuiti a una persona fisica che ne esercita il controllo, contribuendo in tal modo a una distribuzione più equa del sostegno della PAC.

Emendamento 1667
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***95 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.
	Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare le percentuali di degressività di cui alle lettere a), b) e c) a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo in questione.
	Gli Stati membri provvedono affinché le soglie e le modalità inerenti alla degressività e ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4 siano attuate in modo da garantire un orientamento efficace del

sostegno per agricoltore, conformemente agli obiettivi del presente regolamento, e da evitare un'eccessiva concentrazione del sostegno legata alle dimensioni delle aziende.

Or. en

Motivazione

I massimali applicati esclusivamente a livello di struttura giuridica penalizzano ingiustamente i GAEC (struttura cooperativa francese di gruppi agricoli di conduzione in comune) e altre strutture societarie di allevamento che mettono in comune la manodopera e sostengono i nuovi imprenditori agricoli.

La trasparenza riguardo ai partner agricoli attivi è un principio consolidato del regolamento (UE) 2021/2115 (articolo 17) e dovrebbe essere salvaguardata nella nuova legislazione.

Emendamento 1668
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'importo totale del*** sostegno al reddito per superficie ***non può essere superiore a 100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona ***fisica o*** giuridica.	4. ***Gli Stati membri possono introdurre un massimale al*** sostegno al reddito per superficie***, che non è superiore a 250 000*** EUR per agricoltore all'anno ***al netto dei costi del lavoro effettivamente sostenuti dall'azienda agricola, ivi compresi quelli per le remunerazioni, i contributi sociali, la manodopera familiare, l'impiego temporaneo e i servizi agrari stipulati direttamente connessi all'attività agricola dell'azienda***. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona giuridica ***o fisica, tenendo conto dell'effettiva attività agricola, della struttura produttiva e dei posti di lavoro creati dall'azienda.*** ***Tuttavia, l'introduzione di meccanismi volti a limitare i pagamenti diretti dovrebbe essere presa in considerazione***

solo in seguito allo svolgimento da parte della Commissione di uno studio approfondito che ne valuti l'impatto reale sulla redditività delle aziende agricole, sull'occupazione nel settore agricolo e sul dinamismo delle zone rurali.

Or. es

Emendamento 1669
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica. ***Gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:***
	a) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
	b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;
	c) l'elemento "costo del lavoro" dei costi contrattuali connessi a un'attività

	agricola dichiarati dall'agricoltore.

Or. en

Emendamento 1670
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie ***non può essere superiore a 100 000 EUR*** per agricoltore ***all'anno***. Nel caso di una persona giuridica ***o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. ***Gli Stati membri possono decidere di fissare un massimale all'anno per*** l'importo totale del sostegno al reddito per superficie ***per persona fisica o giuridica o*** per agricoltore. ***Qualsiasi forma di massimale non si applica alle cooperative di agricoltori, piccoli agricoltori o lavoratori che gestiscono attività congiuntamente, contribuendo in tal modo a rafforzare gli agricoltori migliorandone la competitività e la posizione nella filiera agroalimentare.*** Nel caso di una persona giuridica***, gli Stati membri possono non applicare la riduzione se il diritto nazionale prevede che i singoli soci assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, o se le persone giuridiche abbiano l'obbligo di contribuire al rafforzamento delle strutture agricole dei loro soci***.

Or. ro

Emendamento 1671
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale ***copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***95 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche ***gli Stati membri applicano*** il massimale ***a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo in questione***.

Or. en

Emendamento 1672
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica. ***Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile: tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore,***

compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro.

Or. en

Emendamento 1673
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito ***per*** superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per ***agricoltore*** all'anno***. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. ***Gli Stati membri possono introdurre un massimale al sostegno al reddito basato sulla superficie concesso a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che hanno deciso di introdurre questo massimale riducono del 100 % l'importo che supera i 100 000 EUR di tale sostegno al reddito. Tuttavia,*** l'importo totale del sostegno al reddito ***basato sulla*** superficie non può essere superiore a ***500 000*** EUR per ***persona fisica*** all'anno***. La Commissione registra l'importo dei pagamenti per persona fisica***.

Or. es

Emendamento 1674
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può ***essere superiore a 100 000*** EUR per agricoltore all'anno. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il*** massimale ***copre tutte le*** aziende ***sotto il controllo di una*** persona	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può ***superare 500 000*** EUR per agricoltore all'anno. ***Ai fini di tale*** massimale***, tutto il sostegno al reddito per superficie percepito da*** aziende***, imprese o soggetti giuridici controllati, direttamente o indirettamente,***

fisica ***o giuridica***.	***in tutto o in parte, dalla stessa*** persona fisica ***sono aggregati, attribuendo a tale persona il sostegno in proporzione alla sua partecipazione, quota azionaria, diritto alle entrate o altra forma di controllo giuridico o economico***.

Or. en

Emendamento 1675
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***; è prestata particolare attenzione all'accertamento dell'identità del beneficiario finale dei pagamenti onde garantire che tale massimale non sia eluso mediante il frazionamento artificioso delle aziende***.

Or. en

Motivazione

È importante che i massimali sui pagamenti non siano elusi mediante il frazionamento artificioso delle aziende.

Emendamento 1676
Benoit Cassart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno***. Nel caso in cui l'azienda impieghi diverse unità di manodopera, la soglia potrebbe essere adeguata in funzione del numero di unità di manodopera e della retribuzione minima nazionale***. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1677
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie ***non*** può essere ***superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie può essere ***limitato a un livello fissato dallo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1678
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie ***non*** può essere ***superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie può essere ***limitato a un livello fissato dallo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1679
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***1 000 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicate le aziende agricole***.

Or. en

Emendamento 1680
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***200 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica

o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicate le aziende agricole***.

Or. en

Emendamento 1681
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***500 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono ubicate le aziende agricole***.

Or. en

Emendamento 1682
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'importo totale del*** sostegno al reddito per superficie ***non può essere superiore a 100 000 EUR per*** agricoltore ***all'***anno. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il*** massimale ***copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. ***Gli Stati membri possono introdurre un massimale per il*** sostegno al reddito per superficie ***da concedere a un*** agricoltore ***per un determinato*** anno ***civile***. ***Qualora decida di introdurre un*** massimale***, lo Stato membro ne stabilisce la soglia e le modalità nel suo piano strategico della PAC sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo***

conto delle condizioni nazionali.

Or. en

Emendamento 1683
Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'importo totale del*** sostegno al reddito ***per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno***. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. ***In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri possono far fronte alla necessità di ridistribuire il*** sostegno al reddito ***agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento a norma del presente articolo***. ***Almeno il 10 % della quota dello Stato membro della dotazione totale della PAC è riservato ogni anno al sostegno ridistributivo al reddito***.

Or. en

Motivazione

Il massimale e la degressività del sostegno al reddito proposti avranno conseguenze economiche estremamente negative per le aziende da cui proviene la stragrande maggioranza della produzione agricola dell'UE. Pertanto, il massimale proposto dovrebbe essere eliminato e per affrontare la necessità di un sostegno più consistente alle aziende agricole di minori dimensioni si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di sostituire la degressività con pagamenti ridistributivi.

Emendamento 1684
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica

o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	o di un gruppo di persone giuridiche ***o di un agricoltore, a prescindere dalla sua forma giuridica, che faccia parte di più aziende agricole,*** il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1685
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno ***al reddito per superficie*** non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno ***a norma del presente articolo*** non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno ***dopo l'applicazione del paragrafo 3***. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1686
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno ***al reddito per superficie*** non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno ***a norma del presente articolo*** non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno ***dopo l'applicazione del paragrafo 3***. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona

fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1687
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie***, previa detrazione del costo del lavoro,*** non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Motivazione

Con la detrazione del costo del lavoro si garantisce che le aziende agricole a maggiore intensità di lavoro che creano occupazione nelle zone rurali, a volte in quanto unico datore di lavoro della città/regione, non siano svantaggiate rispetto alle aziende agricole più grandi senza dipendenti.

Emendamento 1688
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie***, previa detrazione del costo del lavoro,*** non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il

controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Motivazione

Con la detrazione del costo del lavoro si garantisce che le aziende agricole a maggiore intensità di lavoro che creano occupazione nelle zone rurali, a volte in quanto unico datore di lavoro della città/regione, non siano svantaggiate rispetto alle aziende agricole più grandi senza dipendenti.

Emendamento 1689
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il*** massimale ***copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. ***Gli Stati membri possono introdurre un*** massimale ***su base volontaria. Prima di applicare qualsiasi riduzione, sono detratti integralmente i costi del lavoro, compresi quelli relativi alla manodopera familiare e al lavoro subordinato, nonché gli investimenti che contribuiscono all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla produzione alimentare***.

Or. en

Emendamento 1690
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'***importo ***totale del*** sostegno al reddito per superficie ***non può essere superiore a 100 000 EUR*** per agricoltore ***all'anno***. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone***	4. ***Gli Stati membri possono fissare un*** importo ***massimo di*** sostegno al reddito per superficie per agricoltore. ***Prima di applicare qualsiasi degressività o*** massimale***, gli Stati membri detraggono***

giuridiche il massimale ***copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	***integralmente i costi del lavoro, compresi le retribuzioni, gli oneri sociali e i costi dei servizi agricoli appaltati***.

Or. en

Emendamento 1691
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie ***non può essere superiore a 100 000 EUR*** per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale ***copre*** tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. ***Gli Stati membri possono fissare un massimale per*** l'importo totale del sostegno al reddito per superficie per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale ***può coprire*** tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. pt

Emendamento 1692
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***95 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1693
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***120 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Motivazione

L'applicazione della degressività, qualora gli Stati membri decidano di avvalersene, non dovrebbe tradursi in drastiche riduzioni del sostegno e dovrebbe tenere pienamente conto delle aziende agricole, che rappresentano il cuore della produzione e della sovranità dell'UE.

Emendamento 1694
Emma Wiesner, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***250 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1695
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***75 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1696
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.	4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***75 000*** EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1697
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere	*(Non concerne la versione italiana)*

superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 1698
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo ***totale*** del sostegno al reddito per ***superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per*** agricoltore ***all'***anno. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il*** massimale ***copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.	4. ***Gli Stati membri possono limitare*** l'importo del sostegno ***di base*** al reddito per ***la sostenibilità da concedere a un*** agricoltore ***per un determinato*** anno ***civile***. ***Gli Stati membri che scelgono di introdurre un*** massimale ***riducono del 100 % l'importo eccedente i 100 000 EUR***.

Or. en

Motivazione

Un massimale obbligatorio penalizzerebbe le aziende ad alte prestazioni e ad alta intensità di manodopera, senza tenere sufficientemente conto delle strutture di costo effettive, del contributo all'occupazione o dei modelli di produzione di tali aziende. Il sostegno mirato alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni dovrebbe invece essere conseguito attraverso un sostegno ridistributivo per i primi ettari, strumento più semplice e più mirato, che consente al contempo di mantenere il pagamento di base quale sostegno al reddito per superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1699
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Ai fini del calcolo degli importi di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri non detraggono, compensano o tengono altrimenti conto dei costi del lavoro, compresi salari, stipendi, contributi di previdenza sociale o di altri costi relativi all'occupazione nell'azienda, siano essi effettivamente pagati, dichiarati o stimati. L'importo annuo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore ai fini del presente articolo è calcolato esclusivamente sulla base degli ettari ammissibili e dei criteri di cui al paragrafo 2, senza riduzioni, deroghe o adeguamenti in funzione dei costi del lavoro sostenuti da tale agricoltore.

Or. en

Emendamento 1700
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa dotata di personalità giuridica, di un soggetto giuridico comparabile o di un'associazione di persone fisiche o di soggetti giuridici, il sostegno al reddito per superficie è concesso all'azienda cooperativa a beneficio dei singoli soci, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda. Il massimale di cui al presente articolo si applica ai singoli soci per conto dei quali è concesso il sostegno, anziché all'azienda cooperativa in quanto unico beneficiario.

Or. en

Emendamento 1701

Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Gli Stati membri possono introdurre un massimale per il sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che hanno deciso di introdurre un massimale riducono del 100 % l'importo eccedente i 100 000 EUR di tale sostegno al reddito.

Or. en

Emendamento 1702
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima di applicare il paragrafo 3 o 4, gli Stati membri sottraggono dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:
	a) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
	b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;

c) l'elemento "costo del lavoro" dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore.

Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall'agricoltore. In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato. Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

Or. en

Motivazione

Una riduzione progressiva obbligatoria penalizzerebbe le aziende ad alte prestazioni e ad alta intensità di manodopera senza tenere sufficientemente conto delle strutture di costo effettive, del contributo all'occupazione o dei modelli di produzione di tali aziende. Il sostegno mirato alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni dovrebbe invece essere conseguito attraverso un sostegno ridistributivo per i primi ettari, strumento più semplice e più mirato, che consente al contempo di mantenere il pagamento di base quale sostegno al reddito per superficie per tutti gli agricoltori attivi.

Emendamento 1703
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima di applicare il paragrafo 3 o 4, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno decrescente al reddito per superficie da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:
	a) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
	b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;
	c) l'elemento "costo del lavoro" dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore. Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall'agricoltore.
	In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel piano NRP relativo alla PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.
	Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel

piano NRP relativo alla PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento stabilisce la riduzione del costo del lavoro in caso di applicazione del massimale obbligatorio.

Emendamento 1704
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima di applicare il paragrafo 3 o 4, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno al reddito per superficie annuo:
	i) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
	ii) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;
	iii) l'elemento "costo del lavoro" dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore;
	iv) i costi concordati connessi agli accordi familiari già in essere a causa del trasferimento intergenerazionale

dell'azienda agricola agli attuali occupanti e della sua gestione da parte di questi ultimi.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche specifiche delle strutture aziendali e gli input di lavoro utilizzati per l'attività agricola devono essere adeguatamente riconosciuti e tenuti in considerazione nel calcolare i massimali, prima della loro applicazione.

Emendamento 1705
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In deroga all'applicazione obbligatoria della degressività e delle riduzioni progressive di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri possono scegliere di esentare le aziende agricole da tali riduzioni a condizione che essi dimostrino nei loro piani NRP di destinare almeno il 10 % della loro dotazione annua per i pagamenti diretti al pagamento ridistributivo o al sostegno al reddito per superficie mirato, erogato specificamente alle piccole e medie aziende agricole.
	Per attivare tale deroga, gli Stati membri forniscono prove quantitative che dimostrano che le metriche ridistributive applicate nell'ambito del loro quadro nazionale o regionale raggiungono effettivamente un livello di ridistribuzione del reddito e di orientamento del sostegno comparabile o superiore a quello conseguibile mediante l'applicazione delle soglie di degressività.

Or. en

Emendamento 1706
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima di applicare i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri sottraggono dall'importo del sostegno decrescente al reddito per superficie da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:
	a) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
	b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola;
	c) l'elemento "costo del lavoro" dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore.

Or. en

Motivazione

Per l'applicazione del massimale, si ritiene necessario prevedere la detrazione obbligatoria dei costi del lavoro, compresi i costi del lavoro familiare e quelli relativi al lavoro agricolo svolto da terzi. La presente disposizione riprende l'equivalente detrazione già prevista dall'attuale quadro della PAC.

Emendamento 1707
Céline Imart

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini del calcolo degli importi di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri non deducono, non compensano né tengono in alcun modo conto dei costi del lavoro, ivi comprese le retribuzioni, i salari, i contributi previdenziali o qualsiasi altro costo connesso all'occupazione nell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente pagati, dichiarati o stimati. L'importo annuale del sostegno al reddito basato sulla superficie concesso a un agricoltore ai fini del presente articolo è calcolato esclusivamente sulla base degli ettari ammissibili e dei criteri di cui al paragrafo 2, senza riduzioni, deroghe o adeguamenti basati sui costi del lavoro sostenuti da tale agricoltore.

Or. fr

Emendamento 1708
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare le riduzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se la legislazione nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona

giuridica o del gruppo interessati.

Or. fr

Emendamento 1709
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare le riduzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri abbiano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo in questione.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un paragrafo volto a disciplinare la situazione specifica delle società per le quali il diritto interno riconosce ai singoli soci diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori, come nella normativa vigente.

Emendamento 1710
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 bis. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri non sono tenuti a individuare o valutare i legami tra le persone fisiche o giuridiche che controllano le aziende agricole se la superficie agricola totale ammissibile dell'azienda non supera i 30 ettari, a meno che non vi siano motivi oggettivi per sospettare che l'azienda sia stata artificiosamente frazionata o creata allo scopo di eludere il presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per essere efficaci, i controlli dovrebbero concentrarsi sulle situazioni che presentano il maggior rischio di elusione. L'obbligo di valutare sistematicamente i legami proprietari nel caso delle aziende agricole di piccolissime dimensioni (a conduzione familiare) può sottrarre risorse amministrative alle verifiche sulle strutture di maggiori dimensioni e più complesse, per le quali tali controlli sono più pertinenti. L'emendamento garantisce un approccio proporzionato e basato sul rischio, permettendo al contempo di preservare pienamente le garanzie contro il frazionamento artificioso delle aziende.

Emendamento 1711
Valentina Palmisano, Dario Tamburrano, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli importi resi disponibili attraverso l'applicazione del massimale e della degressività a norma del presente articolo rimangono all'interno dello stesso Stato membro o della stessa regione e sono reindirizzati ai regimi di incentivi agroambientali e climatici rivolti agli agricoltori, comprese le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

Si garantisce in questo modo che i risparmi derivanti dai limiti posti ai pagamenti di grossa entità siano reinvestiti nella transizione ambientale e nella resilienza degli agricoltori.

Emendamento 1712
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri detraggono i costi del lavoro nelle aziende agricole, compresi i costi del lavoro familiare e del lavoro agricolo subappaltato a terzi, dal calcolo degli importi cui si applicano la degressività e i limiti massimi.

Or. pt

Emendamento 1713
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In caso di applicazione dei paragrafi 3 e/o 4, gli Stati membri, nel calcolare gli importi relativi alla degressività e al massimale, detraggono i costi del lavoro (compresi i costi del lavoro familiare e i servizi appaltati per lavori agricoli prestati da terzi) dell'azienda agricola.

Or. en

Emendamento 1714

Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In sede di calcolo degli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono detratti gli importi relativi alla manodopera. Inoltre, non sono inclusi nel calcolo gli importi differenziati per categoria di agricoltori di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Qualora uno Stato membro decida di applicare la degressività e il massimale, nel calcolo degli importi soggetti a riduzione dovrebbero essere considerati i costi del lavoro, sia per evitare di penalizzare le imprese ad alta intensità di manodopera sia per favorire il rispetto del diritto del lavoro.

Inoltre, considerato che il DABIS prevede la possibilità di differenziare l'aiuto per tipologia di agricoltore, favorendo giovani, donne e zone svantaggiate, gli importi derivanti da tale differenziazione non dovrebbero rientrare nel calcolo della degressività e del massimale.

Emendamento 1715
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per quanto riguarda i titolari effettivi, l'importo totale del sostegno percepito per tutte le aziende ricadenti sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica non può superare il massimale, in modo che i pagamenti relativi a più aziende non possano superare tale limite.

Or. en

Emendamento 1716
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il massimale del sostegno decrescente al reddito per superficie, determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, non sia applicato al sostegno maggiorato per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che l'integrazione destinata ai giovani agricoltori nell'ambito del sostegno decrescente al reddito per superficie è esentata dall'applicazione del massimale. Assoggettare il sostegno maggiorato per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori all'applicazione di un massimale va contro logica di offrire un sostegno più consistente ai giovani agricoltori e annulla, di conseguenza, l'effetto positivo della misura volta a sostenere il ricambio generazionale.

Emendamento 1717
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel calcolo degli importi di cui al paragrafo 3 e 4, sono decurtati gli importi relativi al lavoro. In aggiunta, non rientrano nel calcolo gli importi differenziati per le categorie di agricoltori di cui al paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

Qualora uno Stato membro decida di applicare la degressività e il capping, nel calcolo degli importi soggetti al taglio dovrebbero essere considerati i costi del lavoro, sia per evitare di penalizzare le imprese ad alta intensità di manodopera, sia per favorire la legalità sul lavoro. Inoltre, considerato che il DABIS prevede la possibilità di differenziare l'aiuto per tipologia di agricoltori – favorendo giovani, donne e aree svantaggiate – gli importi derivanti da tale differenziazione non dovrebbero rientrare nel calcolo della degressività e del capping.

Emendamento 1718
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I proventi stimati derivanti dalla riduzione dei pagamenti sono utilizzati per contribuire al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), d), f), g), j) e r).

Or. en

Motivazione

I fondi generati dalla degressività e dai massimali dovrebbero essere destinati a finanziare il sostegno ai piccoli agricoltori, i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali o specifici, le azioni agro-climatico-ambientali e gli aiuti all'insediamento. Questi interventi affrontano direttamente le principali sfide che si pongono davanti all'agricoltura, tra cui il ricambio generazionale, il mantenimento di una fitta rete di aziende agricole in tutti i territori e il sostegno alla transizione agroecologica.

Emendamento 1719
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli importi ottenuti dalla riduzione dei pagamenti sono utilizzati nella regione in cui sono generati e possono finanziare

qualsiasi aiuto di cui all'articolo 5.

Or. es

Emendamento 1720
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le entrate stimate derivanti dalla riduzione dei pagamenti sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d), f), g) e j).

Or. fr

Emendamento 1721
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Prima di applicare il paragrafo 3 o 4, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno al reddito per superficie annuo:
	i) tutte le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, le imposte e gli oneri sociali legati al rapporto di lavoro;
	ii) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate

mediante il risultato economico dell'azienda agricola;

iii) l'elemento "costo del lavoro" dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarati dall'agricoltore;

iv) i costi concordati connessi agli accordi familiari già in essere a causa del trasferimento intergenerazionale dell'azienda agricola agli attuali occupanti e della sua gestione da parte di questi ultimi.

Or. en

Emendamento 1722
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Tali riduzioni non si applicano alle cooperative costituite da agricoltori, piccoli proprietari o lavoratori per la gestione associata dei beni, in quanto tali cooperative contribuiscono al rafforzamento della posizione degli agricoltori, migliorandone la competitività e il posizionamento lungo la filiera agroalimentare.
	Nel caso di persone giuridiche, gli Stati membri possono decidere di non applicare la riduzione qualora il diritto nazionale preveda che i singoli soci assumano diritti e obblighi equivalenti a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare sotto il profilo economico, sociale e fiscale, oppure qualora tali persone giuridiche siano tenute a contribuire al rafforzamento delle strutture agricole dei propri soci.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che le disposizioni del capping siano disposizioni penalizzanti per quelle realtà in cui piccoli produttori o proprietari si aggregano per condurre attività agricola in forma associata.

La ratio legis del capping è quella di porre un limite ad un singolo beneficiario, sulla base del presupposto che tale soggetto sia un agricoltore che dispone di grandi superfici. Nel caso di cooperative che rappresentano una realtà numericamente ridotta, si tratta di piccole aziende o lavoratori che si uniscono per ottimizzare i costi e difendere la loro redditività.

Emendamento 1723
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nel caso di un'azienda cooperativa, di una cooperativa dotata di personalità giuridica, di un soggetto giuridico comparabile o di un'associazione di persone fisiche costituita allo scopo di gestire congiuntamente beni, il sostegno al reddito per superficie è concesso all'azienda cooperativa a beneficio dei singoli soci persone fisiche, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale. Il massimale di cui al presente articolo si applica pertanto ai singoli soci persone fisiche (agricoltori) per conto dei quali è concesso il sostegno, anziché all'azienda cooperativa in quanto unico beneficiario.

Or. en

Emendamento 1724
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui ai paragrafi 3 e 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento stabilisce il trattamento delle cooperative e delle organizzazioni analoghe nell'ambito del regime decrescente, in linea con le attuali disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115.

Emendamento 1725
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli importi resi disponibili attraverso l'applicazione del massimale e della degressività a norma del presente articolo rimangono all'interno dello stesso Stato membro o della stessa regione e sono reindirizzati ai regimi di incentivi agroambientali e climatici rivolti agli agricoltori, comprese le azioni di transizione di cui all'articolo 10,

paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 1726
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1727
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di	***soppresso***

attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1728
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia ***destinato*** principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia ***ridistribuito*** principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***, in particolare i piccoli e medi agricoltori***. ***La ridistribuzione del sostegno al reddito per superficie può essere indirizzata a favore di coloro che ne hanno maggiormente bisogno attraverso altri interventi della PAC, quali il sostegno accoppiato al reddito con limiti massimi di pagamento, criteri in materia di benessere degli animali, soglie relative alla densità massima di allevamento e altre condizionalità agroambientali, nonché i pagamenti a favore dei piccoli agricoltori e le azioni agroambientali e per il clima, rispettivamente ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 del presente regolamento.*** Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1729
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri. ***Le soglie e le modalità per la degressività e il massimale del sostegno decrescente al reddito per superficie, quali definite ai paragrafi 3 e 4, sono attuate in modo da garantire un indirizzamento efficace del sostegno per agricoltore, in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Gli eventuali adeguamenti effettuati dagli Stati membri rispettano tali parametri e garantiscono che si eviti un'eccessiva concentrazione degli aiuti in funzione delle dimensioni delle aziende.***

Or. fr

Emendamento 1730
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività ***agricola*** nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività ***agroecologica o biologica*** nella propria azienda***, con norme più rigorose in materia di benessere degli animali, al fine***

anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola ***stabilito dagli Stati membri***.

di sostenere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***all'interno dell'UE***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola ***chiaramente definito dalla Commissione***. ***Gli allevatori che detengono animali per scopi diversi dalla produzione alimentare, come gli animali la cui carne è un sottoprodotto, non sono ammissibili al sostegno per questa categoria di animali a norma del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 1731
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri. ***Inoltre, continuano a essere considerati agricoltori gli agricoltori che hanno ritirato tutti i loro terreni dall'uso agricolo per soddisfare i requisiti [della direttiva nitrati, della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sul ripristino della natura e i requisiti nazionali per ridurre le emissioni di CO2e prodotte dai processi biologici dei settori agricoli].***

Or. en

Motivazione

Anche gli agricoltori che sono invitati a ritirare tutti i loro terreni dall'uso agricolo per rispondere alle preoccupazioni della società in materia di ambiente e clima dovrebbero continuare a essere considerati agricoltori e, di conseguenza, soggetti ammissibili al sostegno.

Emendamento 1732
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri. ***Se il beneficiario è una persona giuridica che beneficia del sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri ne identificano l'assetto proprietario e di controllo, compresi soggetti giuridici intermedi, fondazioni, trust o strutture equivalenti.***

Or. en

Emendamento 1733
Elsi Katainen, Christine Singer, Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori ***e gli agricoltori a tempo parziale*** la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri. ***Gli Stati membri possono stabilire norme supplementari, oggettive e non discriminatorie per determinare cosa costituisca il livello di attività agricola richiesto nel quadro del presente paragrafo.***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno bisogno di strumenti per incentivare una produzione agricola realmente attiva. Gli agricoltori a tempo parziale sono importanti per la sussistenza delle zone rurali e la loro attività agricola è una componente importante della sicurezza alimentare.

Emendamento 1734
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda ***o mantengono terreni agricoli in buone condizioni agricole e ambientali,*** e

anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***, alla bioeconomia o alla resilienza trasformativa degli ecosistemi agricoli***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

A titolo di esempio, la paludicoltura potrebbe contribuire non tanto alla sicurezza alimentare, quanto piuttosto alla bioeconomia e alla resilienza trasformativa degli ecosistemi agricoli, migliorando anche il bilancio del carbonio e la resilienza idrica.

Emendamento 1735
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. ***Particolare attenzione è rivolta alle aziende agricole a conduzione familiare gestite da agricoltori in attività, che costituiscono la base del modello agricolo europeo.*** Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 1736

Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***. Sono considerati*** agricoltori ***anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli*** Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola ***produttiva minima*** nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***e alla sovranità agricola. Nel concedere un aiuto al reddito legato alla superficie agli*** agricoltori***, quali definiti dal presente regolamento, gli*** Stati membri ***dovrebbero tenere conto dei criteri da essi stabiliti per definire gli agricoltori nell'ambito delle loro azioni a favore della sicurezza alimentare e della sovranità agricola***.

Or. fr

Emendamento 1737
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano ***un'***attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività*** agricola ***stabilito dagli*** Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano ***un minimo di*** attività agricola ***produttiva*** nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***e alla sovranità*** agricola***. Nel concedere il sostegno al reddito per superficie agli agricoltori quali definiti nel presente regolamento, gli*** Stati membri ***dovrebbero tenere conto dei criteri dagli stessi stabiliti nel definire gli agricoltori/i beneficiari in considerazione delle loro azioni a favore***

della sicurezza alimentare e della sovranità agricola.

Or. en

Emendamento 1738
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano ***un'***attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività*** agricola ***stabilito dagli*** Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano ***un minimo di*** attività agricola ***produttiva*** nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***e alla sovranità*** agricola***. Nel concedere il sostegno al reddito per superficie agli agricoltori quali definiti nel presente regolamento, gli*** Stati membri ***dovrebbero tenere conto dei criteri dagli stessi stabiliti nel definire gli agricoltori/i beneficiari in considerazione delle loro azioni a favore della sicurezza alimentare e della sovranità agricola***.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori in età pensionabile restano soggetti alle stesse norme e agli stessi obblighi che si applicano agli agricoltori più giovani, comprese le norme ambientali e le prescrizioni in materia di benessere degli animali e produzione. Costringere gli agricoltori più anziani a rinunciare al sostegno per accelerare il ricambio generazionale non rappresenta un mezzo efficace per realizzare un vero cambiamento generazionale. Un autentico ricambio generazionale dovrebbe fondarsi su una pianificazione volontaria della successione e sul rendere il settore più attraente per i giovani, dimostrando che l'agricoltura è in grado di fornire mezzi di sostentamento sostenibili ed è un settore in crescita ed economicamente rilevante.